

IMPOSTE INDIRETTE

La procedura di controllo del bollo sulle e-fatture slitta al 2021

di Gennaro Napolitano



La **procedura automatizzata di controllo** ed eventuale **integrazione dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** transitate dal **Sistema di Interscambio (Sdi)** sarà operativa a partire dal **1° gennaio 2021**.

Si tratta di una delle disposizioni dettate dal c.d. **Decreto Rilancio** finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più precisamente, l'[articolo 143 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020, convertito con **modificazioni dalla L. 77/2020**) ha disposto il **rinvio**, dal 1° gennaio 2020 al **1° gennaio 2021**, della **procedura di integrazione** da parte dell'**Agenzia delle entrate** dell'**imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** inviate tramite il **Sistema di Interscambio (Sdi)** che non recano l'**annotazione di assolvimento** dell'**imposta**.

Tale **procedura** è stata introdotta dall'[articolo 12-novies](#), comma 1, del precedente **D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 58/2019)**. L'[articolo 143](#), quindi, interviene proprio sul ricordato **articolo 12-novies**, stabilendo che il quarto periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "*Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle **fatture inviate dal 1° gennaio 2021** attraverso il **Sistema di interscambio** (...)*".

Come si legge nella relazione illustrativa al Decreto Rilancio, "*la **proroga** è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'[articolo 12-novies, D.L. 34/2019](#), l'**Agenzia delle entrate**, già in fase di **ricezione** delle **fatture elettroniche**, può **verificare** mediante **procedure automatizzate** la corretta **annotazione** dell'**assolvimento** dell'**imposta di bollo**, con riferimento

alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), infatti, *“le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta”*.

In particolare, l'**articolo 12-novies** in esame prevede che ai fini del **calcolo dell'imposta di bollo** dovuta ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), in base ai **dati** indicati nelle **fatture elettroniche** inviate attraverso il **Sistema di interscambio**, l'Agenzia delle entrate **integra** le fatture che non recano l'**annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, avvalendosi di **procedure automatizzate**. Peraltro, nelle ipotesi in cui **non sia possibile** effettuare tale **verifica** mediante **procedure automatizzate**, continua ad essere applicabile la **disciplina ordinaria** di **regolarizzazione** dell'**assolvimento** dell'imposta di bollo e di **recupero** del tributo, prevista dal **D.P.R. 642/1972** (recante il Testo Unico sull'imposta di bollo).

L'[articolo 17 D.L. 124/2019](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 157/2019**), modificando l'**articolo 12-novies** **D.L. 34/2019**, ha introdotto una **specifica procedura di comunicazione** tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti finalizzata alla determinazione dell'importo dovuto nel caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento** dell'**imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche**.

In tale ipotesi, l'**Agenzia delle entrate** comunica al **contribuente** con **modalità telematiche** l'**ammontare dell'imposta**, della **sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) per ritardati od omessi versamenti diretti, **ridotta ad un terzo**, nonché degli **interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente **non provvede** al **pagamento**, in tutto o in parte, delle **somme dovute** entro **trenta giorni** dal **ricevimento** della **comunicazione**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.

Peraltro, lo stesso [articolo 17 D.L. 124/2019](#) ha previsto che, per **semplificare** e **ridurre** gli **adempimenti** dei contribuenti, il **pagamento dell'imposta di bollo** può essere effettuato, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia **inferiore a 250 euro**;
- per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia **inferiore complessivamente a 250 euro**.

Come detto, in base alla formulazione previgente dell'**articolo 12-novies**, la **procedura automatizzata di controllo** ed eventuale **integrazione dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** transitate dal **Sistema di Interscambio** avrebbe dovuto trovare applicazione alle fatture inviate a dal 1° gennaio 2020.

Per effetto delle novità introdotte dall'**articolo 143** del **Decreto Rilancio**, le disposizioni contenute nell'**articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019** si applicano alle **fatture inviate dal 1° gennaio 2021** attraverso il Sistema di interscambio.